

Allegato "A" al repertorio n. 23997/18614

**STATUTO**  
**DELL'"ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
**DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO"**

**Articolo 1**

**Denominazione e sede**

**1.1.** E' costituita l'associazione culturale denominata **"ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO"**, siglabile ove consentito **"AISPP"**.

**1.2.** L'Associazione ha sede presso l'Ufficio universitario del Presidente in carica; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

**Articolo 2**

**Scopi dell'Associazione**

**2.1.** L'Associazione promuove e valorizza gli studi di storia del pensiero politico. Assume tutte le iniziative ritenute utili e opportune a tale fine: organizza studi, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze e seminari; collabora, inoltre, con le fondazioni e con le associazioni culturali affini italiane e straniere allo scopo di favorire incontri periodici su temi interdisciplinari. Può promuovere dottorati di ricerca appoggiandosi alle sedi universitarie ed istituzionali.

**2.2.** Per le proprie comunicazioni, l'Associazione elegge come sede il proprio Sito web ufficiale.

**Articolo 3**

**Carattere dell'Associazione**

**3.1.** L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

**Articolo 4**

**Durata dell'Associazione**

**4.1.** La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 5**

**Soci**

**5.1.** L'Associazione prevede quattro tipologie di Soci: i Soci ordinari, i Soci aggregati, i Soci corrispondenti e i Soci onorari. Solo i primi hanno l'elettorato attivo e passivo nell'Assemblea, cui possono partecipare tutti gli Associati.

**5.2.** Fanno parte dell'Associazione in qualità di **Soci ordinari** - previa domanda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e versamento della quota sociale - i professori e i ricercatori che siano o siano stati di ruolo nel settore scientifico disciplinare SPS/02 nelle Università italiane, nonchè i ricercatori a tempo determinato dello stesso settore scientifico-disciplinare.

**5.3.** Possono partecipare alle attività dell'Associazione in qualità di **Soci aggregati** (senza diritto di voto), i dottori di ricerca con titolo conseguito in strutture di dottorato in cui siano presenti discipline del settore scientifico-disciplinare SPS/02 e affini e che abbiano presentato apposita richiesta accompagnata dalla presentazione sottoscritta da tre Soci ordinari. La richiesta in oggetto dovrà essere accolta da parte

del Consiglio Direttivo e perfezionata con il versamento di un contributo pari alla metà della quota prevista per i Soci ordinari. Dell'avvenuta iscrizione il Presidente darà notizia alla prima Assemblea ordinaria utile.

**5.4** Possono partecipare alle attività dell'Associazione in qualità di **Soci corrispondenti** (senza diritto di voto), studiosi italiani e stranieri che non sono o non sono stati inquadrati nel settore scientifico-disciplinare (SPS/02) ma che orientano le proprie ricerche nel campo della storia delle idee politiche, giuridiche, filosofiche, economiche e sociali. La loro richiesta di adesione dovrà essere accolta da parte del Consiglio Direttivo e perfezionata con il versamento di un contributo pari ad almeno la metà della quota prevista per i Soci ordinari. Dell'avvenuta iscrizione il Presidente darà notizia alla prima Assemblea ordinaria utile.

**5.5.** Su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera favorevole dell'Assemblea dei Soci divengono **Soci onorari** (senza diritto di voto), insigni studiosi, italiani e stranieri, autori di pubblicazioni significative concernenti le discipline del settore della Storia del pensiero politico. Ad essi non è richiesto il versamento della quota sociale.

**5.6.** L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, e impegna tutti gli associati al rispetto delle norme statutarie.

**5.7.** I Soci possono recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta da inviarsi al Presidente almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. La qualifica di socio può altresì venir meno per i seguenti motivi:

- perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- mancato versamento, da parte dei Soci ordinari, aggregati e corrispondenti delle quote associative per più di una annualità.

## **Articolo 6**

### **Organi dell'Associazione**

**6.1.** Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

## **Articolo 7**

### **Partecipazione all'Assemblea**

**7.1.** L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Possono parteciparvi tutti gli associati: i Soci ordinari, i Soci aggregati, i Soci corrispondenti e i Soci onorari. Solo i Soci ordinari hanno l'elettorato attivo e passivo.

## **Articolo 8**

### **Convocazione dell'Assemblea**

**8.1.** L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente

almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. Può essere altresì convocata in seduta ordinaria o straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci ordinari.

**8.2.** Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante invito a tutti i soci cura del Presidente spedito o consegnato, anche a mano ed anche in forma elettronica; in casi urgenti il termine di preavviso può essere ridotto a 7 (sette) giorni.

## **Articolo 9**

### **Costituzione e deliberazione**

**9.1.** L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della totalità dei Soci ordinari. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti. E' ammesso l'intervento per delega da rilasciare ai soli Soci ordinari; è vietato, però, il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

**9.2.** L'Assemblea riunita in seduta straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ordinari. E' ammesso l'intervento per delega da rilasciare ai soli Soci ordinari; è vietato, però, il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

**9.3.** I lavori dell'Assemblea si svolgono sotto la direzione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, il compito di presiedere l'Assemblea spetta al Socio ordinario decano.

**9.4.** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi dai Soci ordinari e sono vincolanti per tutti gli associati, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

## **Articolo 10**

### **Forma di votazione dell'Assemblea**

**10.1.** L'Assemblea vota per alzata di mano tranne che nei casi previsti negli articoli successivi. Le modalità di elezione del Presidente e del Direttivo per ciò che riguarda i tempi e le forme della presentazione delle candidature sono definite in un apposito Regolamento elettorale.

## **Articolo 11**

### **Compiti dell'Assemblea**

**11.1.** L'Assemblea in seduta ordinaria:

- elegge a scrutinio segreto il Presidente. Elegge successivamente a scrutinio segreto 8 (otto) consiglieri;
- discute e delibera sul rendiconto annuale e sul bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

**11.2.** L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- prende atto sulla delibera di trasferimento della sede dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

## **Articolo 12**

### **Consiglio Direttivo**

**12.1.** Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri 8 (otto) consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione e può disporre la loro revoca in caso di mancato espletamento dei compiti statutari.

**12.2.** I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente rieleggibili per una sola volta.

**12.3.** Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, gli ex Presidenti dell'Associazione in qualità di Presidenti Onorari, i rappresentanti dell'Area scientifico-disciplinare al CUN e coloro che il Presidente e/o il Direttivo ritengano di dover coinvolgere per le diverse attività dell'Associazione.

**12.4.** Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il conseguimento dei fini sociali, la determinazione delle quote associative annuali e la presentazione all'Assemblea, previa approvazione, del rendiconto annuale e del bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo approva altresì le richieste di iscrizione all'Associazione e ne dà notizia all'Assemblea nella prima riunione utile.

**12.5.** Per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e aggiornamento dei contenuti del sito dell'Associazione, il Presidente si avvale di una redazione selezionata tra i soci. La realizzazione e/o la manutenzione del sito può essere affidata a un'agenzia esterna di servizi. Il Presidente può delegare un socio allo scopo di coordinare il sito dal punto di vista operativo. La responsabilità editoriale del sito è comunque in capo al Presidente dell'Associazione.

**12.6.** Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o utile e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale entro il mese di marzo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente e, in assenza di questi, del Vice Presidente.

## **Articolo 13**

### **Presidente e Vice Presidente**

**13.1.** Il Presidente dura in carica per tre anni ed è immediatamente

rieleggibile per una sola volta. Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; può conferire ai soci procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

**13.2.** Il Presidente sovrintende e coordina il regolare funzionamento delle attività ed adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

**13.3.** Il Presidente designa il Vice Presidente, scelto tra i membri eletti del Consiglio stesso. Il Vice Presidente, in caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, con mandato di quest'ultimo, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e in caso di necessità concorda con il Consiglio stesso la data di convocazione di un'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Presidente.

#### **Articolo 14**

##### **Segretario e Tesoriere**

**14.1.** Il Segretario esercita tutte le funzioni di cancelleria e di archivio, conserva l'Albo dei Soci ordinari, aggregati, corrispondenti e onorari, tiene la corrispondenza, redige e firma i verbali, delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e li fa controfirmare dal Presidente.

**14.2.** Il Tesoriere esige e riscuote le quote associative annuali dei soci, riceve eventuali elargizioni e donazioni, dandone notizia al Consiglio Direttivo. Custodisce la cassa dell'Associazione e tiene in evidenza la gestione finanziaria. Entro il 30 novembre di ciascun anno presenta al Consiglio Direttivo la documentazione contabile necessaria per la predisposizione del bilancio preventivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci. Entro il 28 febbraio di ogni anno sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto relativo all'anno solare precedente.

#### **Articolo 15**

##### **Finanze e patrimonio**

**15.1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) da convenzioni, donazioni ed elargizioni straordinarie da parte di privati e di istituzioni interessate a particolari iniziative culturali promosse dall'Associazione; eventuali contributi straordinari devono essere approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito.

**15.2.** Le quote annuali sono dovute per l'anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione. Non sono ammessi rimborsi per soci dimissionari o decaduti.

**15.3.** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 16**

### **Modifiche statutarie**

**16.1.** Su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci ordinari, il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purchè le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea con la presenza e la approvazione di almeno la meta più uno del totale dei soci ordinari.

### **Articolo 17**

#### **Scioglimento e liquidazione**

**17.1.** In caso di scioglimento dell'Associazione ogni eventuale attivo sarà devoluto a favore dell'Università degli studi, indicata dall'Assemblea.

### **Articolo 18**

#### **Rinvio**

**18. 1.** Per quanto non e previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

### **Articolo 19**

#### **Disposizioni transitorie**

**19.1.** Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Soci assumono la qualifica di Soci ordinari, i Cultori aggregati di Soci Aggregati, previa verifica dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 2. I Membri onorari assumono la qualifica di Soci onorari.

In originale firmato:

Francesco TUCCARI

Marcello REBUFFO